

DOCUMENTO C

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco – Franco Bazzoli
Il Segretario Dott.ssa Lara Fioroni
Il Consigliere delegato alla firma Andrea Amistadi

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

DELIBERAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DELL'ENTE

Delibera della Giunta comunale n. 124 dd. 20.11.2025 ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura per l'anno 2026";

Delibera della Giunta comunale n. 125 dd. 20.11.2025 ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto per l'anno 2026";

Delibera della Giunta comunale n. 143 dd. 10.12.2025 ad oggetto: "Diritti di Segreteria su atti in materia urbanistica-edilizia: art. 10, commi 10 e 12, del D.L. 18.01.1993, N. 68: nuovi importi a partire dall'anno 2026";

Delibera della Giunta comunale n. 160 dd. 29.12.2025 di rideterminazione delle tariffe relative al servizio pubblico di nido d'infanzia del Comune di Sella Giudicarie con decorrenza dall'anno educativo 2026/2027

Delibera del Consiglio comunale n. 72 adottata nella seduta del 29.12.2025 ad oggetto: "Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2026."



COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 124
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore 15.30 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli - Sindaco

e gli Assessori:

Andrea Amistadi

Alberto Ferrari

Irene Valenti

Paolo Viviani

Assiste il Segretario comunale la Dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per il servizio fognatura per l'anno 2026.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2436 dd. 09.11.2007 è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura. Il modello tariffario prevede:
 - L'individuazione dei costi che non variano al variare della quantità di acqua scaricata (costi fissi) la cui incidenza rispetto al totale dei costi non può superare il 35%;
 - L'individuazione dei costi direttamente collegati ai reflui conferiti (costi variabili)
 - In particolare il nuovo modello tariffario prevede la formulazione di un piano dei costi e dei ricavi su base triennale.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 136 di data 05 novembre 2024 con la quale sono state approvate le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2025.

Preso visione dei prospetti rendicontativi dei costi e dei ricavi del servizio di fognatura per l'esercizio finanziario 2024 e dei prospetti preconsuntivi per l'esercizio finanziario 2025 del Comune di Sella Giudicarie.

Preso visione dei costi per la gestione del servizio fognatura anno 2026, trasmessi dal Servizio Finanziario al Servizio Tributi, e ritenuto di dover rideterminare le tariffe del servizio fognatura per garantire la totale copertura dei costi.

Esaminati i prospetti che, allegati alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A – piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di fognatura ed Allegato B – Tariffe servizio fognatura per l'anno 2026), in cui vengono illustrati i dati e il procedimento di elaborazione degli stessi per la determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2026, secondo le direttive provinciali ed il precitato Testo Unico, con l'obiettivo del raggiungimento della copertura al 100% dei costi.

Considerato che il piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di fognatura (Allegato A), finalizzato al calcolo della quota fissa e della parte variabile della tariffa per l'anno 2026 è così costituito:

- Costi fissi, quantificati in € 30.441,12;
- Costi variabili quantificati in € 23.517,92;
- Totale costi complessivi del servizio stimati per l'anno 2026 € 53.959,04;

Considerato che i costi fissi eccedono di € 11.555,46 il limite massimo del 35% del costo totale ammissibile ai fini della copertura mediante la quota fissa della tariffa, tale eccedenza viene imputata alla quota variabile della tariffa.

Stabilito di non differenziare il valore f (quota variabile) tra utenze civili e utenze produttive e di fissare il valore F (quota fissa utenze produttive) nella misura minima tra quella minima e massima fissata dalla Provincia con delibera n. 2822 dd. 10.11.2000 e successivamente modificata con delibera n. 3616 dd. 28.12.2011 mediante la conversione in euro.

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione e fatti propri gli atti citati in premessa;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm.ii.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.mm.ii.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.ii. di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 26.02.2025 di aggiornamento 2025 del P.I.A.O. 2025-2027;
- il decreto del Sindaco dd. 24.09.2025 di attribuzione della funzione di responsabile del Servizio Tributi dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.)

Visti inoltre:

- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D. lgs. 267/2000;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare l'Allegato A riportante il "Piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di fognatura".
2. Di approvare l'Allegato B riportante le "Tariffe per il servizio fognatura per l'anno 2026" e di fissare la decorrenza delle medesime dal 1 gennaio 2026.
3. Di precisare che la copertura dei costi di gestione del servizio di fognatura previsti per l'anno 2026 è pari al 100%.
4. Di dare atto che gli importi delle tariffe indicate nell'Allegato B si applica l'IVA nella misura di legge (attualmente il 10%).
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2026.
6. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;
7. Di dichiarare, la presente deliberazione, per le motivazioni dedotte in premessa narrativa, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa;

Al presente verbale viene unito l'Allegato A) e l'Allegato B)

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

La Segretaria comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI FOGNATURA

COSTI FISSI	ANNO 2024 consuntivo	ANNO 2025 preventivo	ANNO 2026
Ammortamento impianti	29.886,12	29.886,12	29.886,12
Ammortamento attrezature	555,00	555,00	555,00
Oneri finanziari (interessi passivi)	-	-	-
Altri costi fissi	-	-	-
TOTALE COSTI FISSI (Cf)	30.441,12	30.441,12	30.441,12
COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa)	17.237,06	20.123,10	18.885,66
COSTI VARIABILI	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
Personale (forfait)	9.855,40	10.626,40	10.779,40
Assicurazione responsabilità civile (forfait)	200,00	200,00	200,00
Spese automezzi (forfait)	100,00	100,00	100,00
Acquisto materiali di consumo	-	614,75	614,75
Servizi (assistenza informatica)	308,93	409,84	409,84
Manutenzioni varie	3.859,59	6.557,38	4.016,39
Spese postali e amministrative	1.000,00	1.250,00	1.250,00
Energia elettrica	3.483,70	7.295,08	6.147,54
TOTALE COSTI VARIABILI (Cv)	18.807,62	27.053,45	23.517,92
TOTALE COSTI (C)	49.248,74	57.494,57	53.959,04
CA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 35%C):	VALORE DI CF NON INTERAMENTE AMMISSIBILE!		

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n.124 del 20/11/2025

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco Franco Bazzoli La Segretaria - Dott.ssa Lara Fioroni

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Qf) INSEDIAMENTI CIVILI

INSERIRE QUANTO SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER "F":	104
INSERIRE IL NUMERO TOTALE DEGLI UTENTI:	2.377
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI CIVILI (Nc):	2.376
NUMERO DI UTENTI PRODUTTIVI (Np)=	1

COSTI FISSI CHE DEVONO ESSERE RECUPERATI MEDIANTE QUOTA FISSA DA APPLICARE ALLE UTENZE CIVILI* =	18.781,85
---	-----------

nota *: tale valore corrisponde alla differenza fra il totale dei costi fissi ammessi ed il totale dei ricavi che si prevede di fatturare agli insediamenti produttivi applicando la quota fissa F. Si ricorda che il valore di F deve essere fissato dal Comune nel rispetto dei criteri fissati dal modello tariffario.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA PER GLI INSEDIAMENTI CIVILI

QUOTA FISSA UTENTI CIVILI =	7,90
-----------------------------	------

EVENTUALE ECCEDENZA DI RICAVI F SUI COSTI FISSI AMMESSI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA	
COSTI FISSI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe)	11.555,46

INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

INSERIRE NUMERO TOTALE DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE:	151.644
INSERIRE IL NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:	647
NUMERO DI MC CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI =	150.997

INSERIRE IL TOTALE DEGLI EVENTUALI RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE:	-
---	---

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE IPOTESI TARIFFA UGUALE PER UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE $f = Qv$

$f = Qv =$	0,2313
------------	--------

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE IPOTESI TARIFFA PER UTENZE PRODUTTIVE MAGGIORATA $f > Qv$

INSERIRE IL VALORE DELLA MAGGIORAZIONE α ($\alpha > 1$) *	1
QUOTA VARIABILE UTENTI CIVILI (Qv):	0,2313
QUOTA VARIABILE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (f) =	0,2313

nota*: il parametro α indica la misura della maggiorazione di f rispetto a Qv data l'equazione $f = \alpha Qv$.
Ad es. un valore di α pari a 1,2 determina una maggiorazione del 20% di f rispetto a Qv.

ALLEGATO B

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

TARIFFE SERVIZIO FOGNATURA PER L'ANNO 2026

QUOTA FISSA UTENZE CIVILI € 7,90

VALORI COEFFICIENTE “F” utenze non civili (quota fissa)

ENTITA' DELLO SCARICO	VALORI DI “F”
V minore o uguale a 250 mc./anno	€ 59,39
251 - 500	€ 88,31
501 – 1.000	€ 103,81
1.001 – 2.000	€ 181,28
2.001 – 3.000	€ 258,74
3.001 – 5.000	€ 387,86
5.001 – 7.500	€ 516,97
7.501 – 10.000	€ 775,20
10.001 – 20.000	€ 1.033,43
20.001 – 50.000	€ 1.420,77
V maggiore di 50.000 mc./anno	€ 2.066,34

TARIFFA COPERTURA COSTI VARIABILI € 0,2313
(uguale per utenze civili e produttive)

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 20/11/2025

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco - Franco Bazzoli

La Segretaria Dott.ssa Lara Fioroni



COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 125
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **novembre** alle ore 15.30 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli - Sindaco

e gli Assessori:

Andrea Amistadi

Alberto Ferrari

Irene Valenti

Paolo Viviani

Assiste il Segretario comunale la Dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per il servizio acquedotto per l'anno 2026.

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2437 dd. 09.11.2007 è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto, ispirato ai principi di tutela della risorsa idrica e del perseguimento dell'economicità della gestione.

Caratteristiche del modello tariffario sono:

- economicità di gestione, ovvero la tendenza al perseguimento del pareggio tra i costi e ricavi;
- separazione tra costi fissi (comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua corrisposta agli utenti e che non variano al variare dell'acqua fornita) e costi variabili (direttamente connessi alla quantità di acqua erogata);
- progressività, ovvero aumento al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica. Per rispettare tale principio è stato fissato un tetto massimo del 45% di incidenza dei costi fissi rispetto al totale dei costi;
- Perni della struttura tariffaria sono la tariffa base unificata, uguale per tutte le categorie d'uso e strettamente collegata ai costi variabili, tariffa che in ogni caso deve essere crescente al crescere del consumo, e la quota fissa da applicarsi a tutte le utenze, strettamente collegata ai costi fissi;
- In particolare il nuovo modello tariffario prevede la formulazione di un piano dei costi e dei ricavi su base triennale.

Richiamata la comunicazione dell'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia della Provincia autonoma di Trento di data 9.10.2025 pervenuta al prot. n. 10349 con la quale si comunica quanto segue:

"Con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1268 del 29 agosto 2025, relativamente al rinnovo delle concessioni di derivazione idrica ad uso potabile per acquedotto pubblico, considerata la valenza strategica per il territorio e la realtà locale riguardo all'attuazione dei progetti finanziati con i fondi del PNRR è stato stabilito quanto segue: - per i Comuni che hanno in corso attività sugli acquedotti, finanziate con tali risorse (PNRR-Linea di finanziamento M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti") il termine per la presentazione della documentazione tecnica per il perfezionamento delle rispettive domande di rinnovo è fissato al 30 settembre 2026";

Considerato che il Comune ha in corso attività sugli acquedotti finanziate con risorse PNRR-linea di finanziamento M2C4-I4.2, e non è quindi tenuto a redigere il Piano industriale del servizio idrico-acquedotto entro l'anno in corso;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 136 di data 05 novembre 2024 con la quale sono state approvate le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e per il servizio di fognatura per l'anno 2025.

Preso visione dei prospetti rendicontativi dei costi e dei ricavi del servizio di acquedotto per l'esercizio finanziario 2024 e dei prospetti preconsuntivi per l'esercizio finanziario 2025 del Comune di Sella Giudicarie.

Preso visione dei costi per la gestione del servizio acquedotto anno 2026, trasmessi dal Servizio Finanziario al Servizio Tributi, e ritenuto di dover rideterminare le tariffe del servizio acquedotto per garantire la totale copertura dei costi.

Esaminati i prospetti che, allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A – piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto ed Allegato B – Tariffe e scaglioni di consumo servizio acquedotto anno 2026), in cui vengono illustrati i dati e il procedimento di elaborazione degli stessi per la determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2026, secondo le direttive provinciali ed il precitato Testo Unico, con l'obiettivo del raggiungimento della copertura al 100% dei costi.

Considerato che il piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto (Allegato A), finalizzato al calcolo della quota fissa e della Tariffa Base Unificata sulla quale è articolata la quota variabile della tariffa per l'anno 2026 è così costituito:

- Costi fissi, ossia quelli indipendenti dalla quantità di acqua erogata agli utenti, quantificati in € 64.379,16;
- Costi variabili quantificati in € 31.802,46;
- Totale costi complessivi del servizio stimati per l'anno 2026 € 96.181,62;

Considerato che i costi fissi eccedono di € 21.097,43 il limite massimo del 45% del costo totale ammissibile ai fini della copertura mediante la quota fissa della tariffa, tale eccedenza viene imputata alla quota variabile della tariffa.

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione e fatti propri gli atti citati in premessa;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm.ii.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.mm.ii.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.ii. di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 26.02.2025 di aggiornamento 2025 del P.I.A.O. 2025-2027;

- il decreto del Sindaco dd. 24.09.2025 di attribuzione della funzione di responsabile del Servizio Tributi dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune;
- Acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.)

Visti inoltre:

- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D. lgs. 267/2000;
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di approvare l'Allegato A riportante il "Piano finanziario dei costi di gestione del servizio pubblico di acquedotto".
2. Di approvare l'Allegato B riportante le "Tariffe e scaglioni di consumo servizio acquedotto anno 2026" e di fissare la decorrenza delle medesime dal 1 gennaio 2026.
3. Di precisare che la copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto previsti per l'anno 2026, in ragione della quantità di acqua che si prevede verrà assoggettata a canone ed in base alle predette tariffe, è pari al 100%.
4. Di dare atto che gli importi delle tariffe indicate nell'Allegato B si applica l'IVA nella misura di legge (attualmente il 10%).
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Finanza Locale unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2026.
6. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;
7. Di dichiarare, la presente deliberazione, per le motivazioni dedotte in premessa narrativa, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente

deliberazione sono ammessi:

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa;

Al presente verbale viene unito l'Allegato A) e l'Allegato B)

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

La Segretaria comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI AMMESSI A QUOTA FISSA ($C_{fa} \leq 45\%C$):

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE DI UTENTI (N):	2.898
INSERIRE IL NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (N_d):	2.552
NUMERO UTENTI NON DOMESTICI (N_{au})=	346
INSERIRE IL NUMERO DI ALLEVATORI (N_a - NB: è una componente di N_{au}):	23
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (USO PUBBLICO) (*):	21
INSERIRE NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (USO AGRICOLO) (*):	196
ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE AL NETTO DEGLI ALLEVATORI)	106

nota *: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

INSERIRE IL PESO DA ATTRIBUIRE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI (1< p <4) RISPETTO A QUELLI DOMESTICI (*)

**PESO UTENTI CATEGORIA A (USO PUBBLICO):	1,00
**PESO UTENTI CATEGORIA B (USO AGRICOLO):	1,00
PESO UTENTI NON DOMESTICI	1,00

nota *: se $p = 1$, la quota fissa per quella categoria di utente non domestico sarà uguale a quella delle utenze domestiche; se $P = 2, 3$ o 4 , la quota fissa ammonterà rispettivamente al doppio, al triplo o al quadruplo di quella degli utenti domestici.

nota **: questi dati devono essere inseriti solo nel caso in cui si vogliano differenziare le quote fisse tra diverse tipologie di utenza non domestica.

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI (Q_f) =	14,99
QUOTA FISSA ALLEVATORI (Q_{fa})=	7,50
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A (USO PUBBLICO) =	14,99
QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B (USO AGRICOLO)=	14,99
QUOTA FISSA ALTRI UTENTI NON DOMESTICI (CATEGORIA RESIDUALE) =	14,99

COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (C_{fe})	21.097,43
--	-----------

INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA

INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE (M_c):	191.650
INSERIRE IL NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE AGLI ALLEVATORI (M_{ca} - componente di M_c):	21.241
INSERIRE RICAVI DIVERSI (R_d) + RICAVI DA TARIFFE SPECIALI (R_{ts})	600,00

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (T_{bu}) =	0,2889
---	--------

CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA ALLEVATORI (T_{bu_a}) =	0,1445
--	--------

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Provincia di Trento

TARIFFE E SCAGLIONI DI CONSUMO SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2026

TARIFFA BASE UNIFICATA : €/mc. **0,2889**

QUOTA FISSA USO DOMESTICO: € **14,99**
QUOTA FISSA ALTRI USI: € **14,99**
QUOTA FISSA USO PUBBLICO: € **14,99**
QUOTA FISSA USO AGRICOLO: € **14,99**
QUOTA FISSA ALLEVATORI: € **7,50**

	FASCE DI CONSUMO ANNUALE				TARIFFA	
USO DOMESTICO						
a) tariffa agevolata (tariffa base meno 20%)	da mc.	0	a mc.	100	€/mc.	0,2311
b) tariffa base	da mc.	101	a mc.	200	€/mc.	0,2889
c) tariffa p. 1 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	200			€/mc.	0,4334

ALTRI USI						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	500	€/mc.	0,2889
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 30%)	da mc.	501	a mc.	1000	€/mc.	0,3756
c) tariffa p. 2 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	1000			€/mc.	0,4334

USO PUBBLICO						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	500	€/mc.	0,2889
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 30%)	da mc.	501	a mc.	1000	€/mc.	0,3756
c) tariffa p. 2 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	1000			€/mc.	0,4334

USO IRRIGAZIONE ORTI E GIARDINI						
a) tariffa base	da mc.	0	a mc.	100	€/mc.	0,2889
b) tariffa p. 1 (tariffa base più 50%)	oltre mc.	100			€/mc.	0,4334

USO ABBEVERAMENTO BESTIAME						
a) tariffa unica (tariffa base meno 50%)					€/mc.	0,1445

BOCCHE ANTINCENDIO (canone annuo)	Euro 10,00
--	------------

FONTANE PUBBLICHE	GRATUITE
--------------------------	----------



COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 143
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Diritti di Segreteria su atti in materia urbanistica-edilizia: art.10, commi 10 e 12, del D.L. 18.01.1993, n. 68: nuovi importi a partire dall'anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **dieci** del mese di **dicembre** alle ore 15.30 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Franco Bazzoli - Sindaco

e gli Assessori:

Andrea Amistadi

Alberto Ferrari

Irene Valenti

Non è presente alla seduta l'Assessore Paolo Viviani

Assiste il Segretario comunale la Dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

Diritti di Segreteria su atti in materia urbanistica-edilizia: art.10, commi 10 e 12, del D.L. 18.01.1993, n. 68: nuovi importi a partire dall'anno 2026.

Premesso che:

- l'art. 10, comma 10, del D.L. 18/01/1993 N. 8 reca "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica", convertito in Legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha istituito di diritti di segreteria anche su atti in materia edilizia ed urbanistica, all'interno di un importo minimo e di uno massimo, destinandone i proventi esclusivamente a vantaggio del Comune;
- in seguito, con l'articolo 2 comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662 e con l'art. 1 comma 50 della legge 301.12.2004 n. 311, sono stati modificati gli importi della legge 68/1993, stabilendo che i diritti di segreteria sugli atti autorizzativi e SCIA devono essere ricompresi fra un valore minimo di euro 51,65 ed un valore massimo di euro 516,46 con aggiornamento biennale in base al 75% della variazione dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per operai ed impiegati;
- con L.R. n. 17 del 24 luglio 2015 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Sella Giudicarie;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 dd. 17.03.2016 sono stati fissati per il Comune di Sella Giudicarie gli importi dei diritti di segreteria su atti in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 12, del D.L. 18.01.1993, n. 8 convertito, con modificazioni, in Legge 19.03.1993, n.68;

Ravvisata ora, in considerazione della continua evoluzione delle normative a livello nazionale e regionale in materia edilizia ed urbanistica, la necessità di procedere all'adeguamento generale dei diritti di segreteria, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 10 della Legge 68/1993, così come modificato dal comma 50 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, applicandoli per importi differenziati, in relazione alle tipologie degli atti e/o interventi secondo le modalità riportate nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DI ATTO	IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA Euro
Certificato di destinazione urbanistica	10,00
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	52,00
Permesso di costruire	52,00
Voltura e proroga permessi di costruire	6,00
Proroga segnalazione certificate di inizio attività	6,00
Attestazione idoneità alloggio	6,00
Autorizzazione paesaggistica	6,00
Autorizzazione per collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari	6,00
Autorizzazione allo scarico	6,00
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	52,00
Autorizzazione per la lottizzazione di aree	52,00
Certificato e attestazione in materia urbanistico-edilizia	6,00

Dato atto che i proventi derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno introitati al titolo 3 tipologia 100 categoria 2 capitolo 30100.02.0004 "Diritti di segreteria in materia di edilizia ed urbanistica";

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in modo che la delibera sia esecutiva prima dell'approvazione del bilancio 2026-2028;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- lo statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm.ii.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.mm.ii.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.ii. di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 26.02.2025 di aggiornamento 2025 del P.I.A.O. 2025-2027;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, per quanto di competenza, da parte del Responsabile Area 2 “Servizio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio” ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03/05/2018;
- il parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

VISTI INOLTRE:

- il D.Lgs. 118/2011 e l’Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 e la L.P. 18/2015.
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
- l’art. 126 del Codice degli Enti locali, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2
- il D.Lgs. 118/2011 e l’Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il d. lgs. 267/2000;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di fissare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, i nuovi importi dei diritti di segreteria su atti in materia urbanistico-edilizia, ai sensi dell'articolo 10 commi 10 e 12 del D.L. 18.01.1993 n. 8, convertito con modificazioni in Legge 19 marzo 1993 n. 68, nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA DI ATTO	IMPORTO DIRITTI DI SEGRETERIA Euro
Certificato di destinazione urbanistica	10,00
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	52,00
Permesso di costruire	52,00
Voltura e proroga permessi di costruire	6,00
Proroga segnalazione certificate di inizio attività	6,00
Attestazione idoneità alloggio	6,00
Autorizzazione paesaggistica	6,00
Autorizzazione per collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari	6,00
Autorizzazione allo scarico	6,00
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)	52,00
Autorizzazione per la lottizzazione di aree	52,00
Certificato e attestazione in materia urbanistico-edilizia	6,00

2. di dare atto che i nuovi importi dei diritti di segreteria di cui al punto precedente verranno applicati a partire dall'anno 2026, continuando altresì ad applicare i vecchi importi nel caso di istanze presentate nell'anno 2025 per le quali il relativo provvedimento autorizzatorio non sia stato emesso nell'anno 2025;
3. di dare atto che i proventi derivanti dall'adozione del presente provvedimento saranno introitati al titolo 3 tipologia 100 categoria 2 capitolo 30100.02.0004 "Diritti di segreteria in materia di edilizia ed urbanistica";
4. di dare atto che i diritti di segreteria di cui al presente provvedimento non sono soggetti a riparto, restando incamerati totalmente al Comune, come previsto dall'articolo 10 comma 12 del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito con modificazioni in Legge 19 marzo 1993 n. 68;
5. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, né nei confronti dei Funzionari che hanno espresso i pareri né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed all'unanimità di voti palesi espressi ed accertati nelle forme di legge, per le ragioni illustrate in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018 n. 2;
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

La Segretaria comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 160
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE CON DECORRENZA DALL'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** si è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Con le seguenti partecipazioni ed assenze:

COMPONENTE		CARICA	PRESENTE	ASSENTE
COGNOME	NOME			
BAZZOLI	FRANCO	SINDACO	X	
AMISTADI	ANDREA	VICESINDACO	X	
FERRARI	ALBERTO	ASSESSORE	X	
VALENTI	IRENE	ASSESSORE	X	
VIVIANI	PAOLO	ASSESSORE		X

Assiste la Segretaria comunale dott.ssa Lara Fioroni

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Franco Bazzoli, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE CON DECORRENZA DALL'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

Premesso:

- che il Comune di Bondo, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 25 maggio 2009, ha istituito il servizio di nido d'infanzia comunale e che il Comune di Sella Giudicarie sostituisce a tutti gli effetti ed in tutti i rapporti i Comuni che in esso si sono fusi e pertanto sostituisce anche l'ex Comune di Bondo nella gestione di tale servizio (che peraltro era già gestito in convenzione tra gli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro);
- che tale servizio è aperto in via principale ai residenti nel Comune di Sella Giudicarie, ma che è prevista la possibilità di estendere l'utilizzo dello stesso anche a Comuni limitrofi, per cui sono state stipulate nel tempo diverse convenzioni che consentono anche ai bambini di altri Comuni, in caso di disponibilità di posti, di frequentare il nido d'infanzia;
- che il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale qualificato che concorre alla crescita ed alla formazione dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, valorizzando la centralità della famiglia e facilitando la conciliazione da parte dei genitori del tempo dedicato al lavoro e di quello dedicato ai figli in un quadro di sostegno delle pari opportunità, anche al fine di prevenire forme di emarginazione derivanti da particolari condizioni di svantaggio economico, psico-fisico, sociale e culturale;
- che i servizi socio-educativi per la prima infanzia si connotano alla stregua di servizi pubblici locali a carattere socio-assistenziale, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, la cui disciplina è demandata, nell'ambito dell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, alla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.

Evidenziato:

- che l'art. 10, comma 1, della L.P. 12 marzo 2002, n. 4 *"Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia"*, così come sostituito dall'art. 10 della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17, dispone che i Comuni definiscono i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi;
- che con la deliberazione della Giunta comunale di Bondo n. 64 del 22 settembre 2009 si è proceduto pertanto a determinare le rette iniziali per la frequenza al nido d'infanzia comunale e le relative modalità applicative, tenendo conto dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di gestione dell'asilo nido approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Bondo n. 20 del 30 giugno 2009 e che con successive deliberazioni si è provveduto ad adeguare le tariffe inizialmente previste alle nuove esigenze sopravvenute;
- che con la deliberazione n. 262 del 17 febbraio 2011, avente ad oggetto *"Direttive agli enti locali per l'adozione del sistema tariffario ICEF per i servizi socio educativi prima infanzia di cui alla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm."*, la Giunta provinciale di Trento, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali, ha adottato gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per il servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. n. 4/2002 succitata, precisando che gli oneri derivanti dall'applicazione del sistema tariffario ICEF sono interamente a carico del bilancio provinciale;
- che conseguentemente, con la deliberazione della Giunta comunale di Bondo n. 45 del 21 giugno 2011, così come modificata ed integrata con le successive deliberazioni giuntali n. 55 del 12 luglio 2011 e n. 25 del 27 marzo 2012, sono state determinate le tariffe relative alle rette per la frequenza al nido d'infanzia nell'anno educativo 2012/2013 utilizzando tali criteri e che tali tariffe, in assenza di ulteriori variazioni, sono state applicate anche per gli anni educativi successivi;
- che con la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 14 febbraio 2023 è stato rideterminato il regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia per l'anno educativo 2023/2024 ed i successivi come di seguito indicato:

- una base di calcolo compresa tra € 180,00 (con coefficiente ICEF uguale o inferiore a 0,13) ed € 360,00 (con coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,40) per quanto riguarda la quota fissa mensile, dovuta indipendentemente dalle effettive presenze, con scaglioni di € 1,00;
- una quota giornaliera fissa di € 3,00 per ogni giorno di effettiva frequenza, sia per quanto riguarda la frequenza intera che per quanto riguarda l'orario ridotto;
- una quota fissa mensile da corrispondere per l'orario prolungato pari ad € 20,00.

Considerato che il gettito derivante dall'applicazione delle attuali tariffe, a causa del notevole aumento dei costi del servizio (dovuto in particolare alla necessità di aumentare il corrispettivo da porre a base d'asta per la stipula del nuovo contratto di appalto a partire dal 1° settembre 2026), non permette di conseguire l'obiettivo della copertura dei costi dei servizi al quale deve ispirarsi la politica tariffaria dei Comuni ai sensi delle vigenti disposizioni ed in particolare ai sensi dell'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2026 sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali in data 24 novembre 2025, il quale prevede che gli enti locali si impegnano a non incrementare le tariffe relative ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, ossia il costo effettivo a carico delle famiglie, ma che è possibile comunque tener conto delle provvidenze statali vigenti e che sono fatti salvi i casi particolari di difficoltà della sostenibilità dei costi del servizio nell'ambito degli equilibri di bilancio, qual'è appunto il caso di questo Comune.

Rilevata pertanto la necessità di adeguare il regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia comunale e ritenuto, sulla base delle simulazioni predisposte dai competenti uffici comunali ed al fine di permettere un'adeguata copertura dei costi, garantendo nel contempo un livello di spesa sostenibile da parte delle famiglie, di adottare le seguenti nuove tariffe:

- una base di calcolo compresa tra € 250,00 (con coefficiente ICEF uguale o inferiore a 0,13) ed € 450,00 (con coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,40) per quanto riguarda la quota fissa mensile, dovuta indipendentemente dalle effettive presenze, con scaglioni di € 1,00;
- una quota giornaliera fissa di € 4,00 per ogni giorno di effettiva frequenza, sia per quanto riguarda la frequenza intera che per quanto riguarda l'orario ridotto;
- una quota fissa mensile da corrispondere per l'orario prolungato pari ad € 40,00.

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione e fatti propri gli atti citati in premessa.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie in vigore.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Vista la L.P. 12 marzo 2002, n. 4 *“Ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia”*.

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Visto il *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”*, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Visto il regolamento di gestione dell'asilo nido del Comune di Sella Giudicarie, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 18 ottobre 2018.

Visto il regolamento di contabilità comunale approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019.

Visto il Regolamento organico e di organizzazione del personale, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2023 e ss.mm.;

Visto il documento unico di programmazione 2025-2027 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28 novembre 2024 e ss.mm.

Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 ed i relativi allegati, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30 dicembre 2024 e ss.mm.

Visto il piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari del triennio 2025/2027, adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 dell'8 gennaio 2025 e ss.mm.

Visto il piano integrato di attività e di organizzazione 2025-2027 adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 26 febbraio 2025.

Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione del regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia comunale.

Precisato peraltro che le nuove tariffe verranno applicate soltanto a partire dall'anno educativo 2026/2027 e pertanto con decorrenza effettiva dal 1° settembre 2026.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, commi 1 e 2 e dell'art. 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il funzionario delegato responsabile della struttura competente ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, nonché parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in qualità di sostituto delegato responsabile del servizio finanziario.

Dato atto altresì che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di comportamento dei dipendenti comunali nella versione vigente.

Appurata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del *"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in quanto propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028.

Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 53 del *"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso e considerato,
a voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di rideterminare, per quanto meglio specificato in premessa, il regime tariffario relativo al servizio di nido d'infanzia gestito dal Comune di Sella Giudicarie, sostituendo con decorrenza dall'anno educativo 2026/2027, e pertanto a partire dal 1° settembre 2026, le tariffe adottate con la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 14 febbraio 2023 con quelle di seguito indicate, mantenendo invariati tutti gli altri criteri:
 - una base di calcolo compresa tra € 250,00 (con coefficiente ICEF uguale o inferiore a 0,13) ed € 450,00 (con coefficiente ICEF uguale o superiore a 0,40) per quanto riguarda la quota fissa mensile, dovuta indipendentemente dalle effettive presenze, con scaglioni di € 1,00;
 - una quota giornaliera fissa di € 4,00 per ogni giorno di effettiva frequenza, sia per quanto riguarda la frequenza intera che per quanto riguarda l'orario ridotto;
 - una quota fissa mensile da corrispondere per l'orario prolungato pari ad € 40,00;
2. Di precisare che le tariffe oggetto della presente deliberazione si applicano anche per gli anni educativi successivi, qualora non intervengano ulteriori disposizioni;
3. Di comunicare le nuove tariffe a tutti i Comuni convenzionati e di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento unitamente al bilancio di previsione 2026/2028;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, essendone l'adozione propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, né nei confronti dei Funzionari che hanno espresso i pareri né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;
6. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 183 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Il presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

La Segretaria comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.



COMUNE DI SELLÀ GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 71

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice IM.I.S – Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Dante Alighieri 1 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Bondo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano, presenti all'introduzione della trattazione della presente deliberazione, il Sindaco ed i Consiglieri:

1. BAZZOLI FRANCO, Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. BAZZOLI ISABEL
4. BIANCHI LUIGI BRUNO
5. BONAZZA LARA
6. COVA MARCO
7. FERRARI ALBERTO
8. FERRARI EVELYN
9. PANDOLFI DAVIDE
10. SALVADORI MATTEO
11. VALENTI IRENE
12. VALENTI MASSIMO

ASSENTI:

1. BONAZZA LEONARDO (giustificato)
2. SALVADORI FRANK (giustificato)
3. VIVIANI PAOLO (giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Franco Bazzoli, nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 05 dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione ordinaria diramato con prot. n. 13303 del 22/12/2025

IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IM.I.S – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2026.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge Finanziaria Provinciale per il 2015” che ha istituito l’Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 di data 17.03.2017 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Immobiliare Semplice e, successivamente modificato con deliberazione n. 6 del 10.02.2022.

Preso atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l’articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote e detrazioni vigenti.

Considerato che il comma 3 dell’art. 8 della L.P. n. 14/2014 dispone che le deliberazioni IM.I.S. devono essere adottate prima dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le stesse si riferiscono.

Visti i Protocolli di finanza locale 2022–2025, nei quali la Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno confermato il quadro delle aliquote IM.I.S. in vigore dal 2018, istituendo aliquote standard agevolate per specifiche categorie catastali e assumendo l’impegno a garantire ai Comuni i trasferimenti compensativi per il minor gettito derivante dalle riduzioni applicate.

Preso atto che il quadro congiunturale, come descritto nel Protocollo di finanza locale per l’anno 2026 assunto al prot. dell’Ente n. 12061 dd. 25.11.2025, richiede il mantenimento delle misure agevolative fino al periodo d’imposta 2028, in considerazione delle esigenze di sostegno alle famiglie e al sistema produttivo locale, confermando il seguente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni vigenti ovvero:

- la disapplicazione dell’IM.I.S. per le abitazioni principali e fattispecie assimilate;
- l’aliquota agevolata dello 0,55% per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive categoria catastale D1 fino a 75.000 euro di rendita, D7 e D8 fino a 50.000 euro di rendita e l’aliquota agevolata dello 0,00% per i fabbricati della categoria catastale D10 (o comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 euro di rendita; l’aliquota agevolata dello 0,79% per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e dello 0,1% per i fabbricati D10 e strumentali agricoli;
- l’aliquota ulteriormente agevolata dello 0,55% (anziché dello 0,86%) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati iscritti in C1, C3, D2, A10;
- la deduzione della rendita catastale di un importo pari a 1.500 euro (anziché 550,00 euro) per i fabbricati strumentali all’attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 euro;
- la conferma per le categorie residuali dell’aliquota standard dello 0,895%.

Preso atto che le aliquote standard fissate dall’art. 14 della L.P. 14/2014 possono essere modificate nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 e che:

- l’aliquota per l’abitazione principale può essere diminuita fino all’azzeramento ma non aumentata;
- per i fabbricati strumentali all’attività agricola l’aliquota può essere compresa tra 0% e 0,20%;
- per gli altri immobili l’aliquota può essere fissata tra 0% e 1,31%;

• l'art. 8, comma 2, della L.P. n. 14/2014 consente ai Comuni l'assimilazione ad abitazione principale di specifiche tipologie abitative (non rientrano le categorie di lusso cat. A/1, A/8 e A/9), nonché l'applicazione di aliquote agevolate.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 279,29.= che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto anche che, il Consiglio Comunale ha deciso di non applicare la tariffa IMIS su tutti i fabbricati strumentali all'attività agricola a prescindere dalla rendita catastale superiore o inferiore ad € 25.000,00 e di applicare l'aliquota dello 0,55% su tutti i fabbricati compresi nelle categorie catastali D1 – D7 e D8 a prescindere dalla rendita catastale e sui fabbricati compresi nelle categorie catastali D3 – D4 – D6 – D9.

Valutati il quadro normativo di riferimento e gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, e ritenuto opportuno non procedere all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi.

Preso atto che con l'IM.I.S. il comune incassa anche il gettito relativo agli immobili della categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Richiamata la delibera della Giunta Comunale nr. 105 di data 14.11.2016 avente ad oggetto "IM.I.S. - Determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'attività di accertamento dell'ufficio tributi dal periodo d'imposta 2016".

Si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'anno 2026 che rimangono invariate rispetto alle aliquote deliberate per l'anno 2025, approvate con deliberazione di consiglio comunale nr 48 del 28.11.2024 come di seguito elencate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate (escluse categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,00%		
Abitazione principale per le <u>sole</u> categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10 – C1 – C3 – D2.	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastale D3, D4, D6 e D9	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale inferiore o uguale ad € 25.000,00=	0,00%		

Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,00%		1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate.	0,895%		
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,895%		

Visto il citato regolamento IM.I.S. che, con riferimento alle fattispecie impositive, ha previsto in particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.P. 14/2014 l'assimilazione ad abitazione principale per le seguenti fattispecie:

- Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongano la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Riscontrato che il citato regolamento IM.I.S. prevede che: "Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre."

Appurato che su tale presupposto, con la deliberazione n. 5 del 17 marzo 2017 si è stabilito che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.

Evidenziato che quest'ultima previsione è risultata priva di effetti negativi per il Comune, in considerazione della situazione finanziaria nella quale versa, e quindi anche in ottica di semplificazione degli adempimenti è stata rinnovata annualmente e si ritiene quindi di rinnova la anche per l'anno 2026.

Evidenziato che è già stata depositata in visione ai Consiglieri la proposta di approvazione del bilancio per il triennio 2026-2028 in vista di una sua trattazione consiliare entro il termine ordinario di approvazione del 31 dicembre 2025, e con il presente provvedimento si intendono confermare le tariffe già approvate lo scorso anno;

Ritenuto che la conferma delle tariffe possa portare all'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 1.070.000,00;

Evidenziato che anche senza questa deliberazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 30 dicembre 2014, si avrebbe l'applicazione delle tariffe che si confermano perché come si è detto sopra, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 14, la mancata adozione della deliberazione comporta l'applicazione dell'art. 1, comma 169, L. 296/2006

prevede "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

Evidenziato tuttavia che, a quanto risulta la fissazione della scadenza del termine per i versamenti va fatta annualmente, vale la pena, quantomeno in via ricognitiva, fare un quadro della situazione delle aliquote e riduzioni che permette di avere un costante riferimento degli sviluppi delle scelte del Comune;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

Riconosciuto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Evidenziato che si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della L.P. n. 14/2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Visti:

- lo statuto comunale
- il Regolamento di contabilità
- il regolamento organico e di organizzazione del personale;
- il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS)
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 28.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e ss.mm.ii.
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30.12.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 e relativi allegati e ss.mm.ii.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08.01.2025 e ss.mm.ii. di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di gestione);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 21 di data 26.02.2025 di aggiornamento 2025 del P.I.A.O. 2025-2027;
- il decreto del Sindaco dd. 24.09.2025 di attribuzione della funzione di responsabile del Servizio Tributi dell'Area 1 dell'organizzazione amministrativa del Comune;
- acquisito il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- acquisito il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.)

Visti inoltre:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D. lgs. 267/2000;
- la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015"
- la L.P. 09.12.2015, n. 18 recante "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";
- . - il protocollo di finanza locale per l'anno 2026

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli n. 12 (dodici) contrari n. 0 (zero) , astenuti n. 0 (zero) , su n. 12 (dodici) presenti, espressi per alzata di mano il cui esito è proclamato dal Presidente della seduta;

DELIBERA

1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno 2026:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE IMPONIBILE
Abitazione principale, fattispecie assimilate (escluse categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,00%		
Abitazione principale per le <u>sole</u> categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10 – C1 – C3 – D2.	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastale D3, D4, D6 e D9	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D5	0,895%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale inferiore o uguale ad € 25.000,00=	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,00%		1.500,00
Aree edificabili e fattispecie assimilate.	0,895%		

Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,895%		
--	--------	--	--

3. Di precisare che quanto disposto con la presente deliberazione non innova ma conferma le corrispondenti aliquote e detrazioni già introdotte per l'anno 2025;

4. Di confermare che per l'anno 2026 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2026, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anticipate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, purché l'intera imposta dovuta sia versata entro lo stesso 16 dicembre;

4. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;

5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;

6. Di dare evidenza che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in particolare con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti comunali;

7. Di dichiarare, la presente deliberazione, per le motivazioni dedotte in premessa narrativa, con voti favorevoli n. 12 (dodici) voti contrari n. 0 (zero) astenuti n. 0 (zero) , espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi;

8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. n. 104 di data 02.07.2010, a mente del quale il termine per il ricorso al Tribunale amministrativo Regionale è 30 giorni. Non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente
Il Consigliere delegato alla firma
Andrea Amistadi

Sottoscritto Digitalmente
Il Sindaco,
Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente
Il Segretario comunale,
Dott.ssa Lara Fioroni

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il Segretario comunale, Dott.ssa Lara Fioroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.